



Il Vescovo di Alba

Prot.Ves.Dec. 31/2024 bis

Ad integrazione di quanto già determinato dal diritto per le persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario Diocesano.

Visto il can. 1281 § 2 del C.I.C.;

Visti i cann. 1291 e 1295 del C.I.C., relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297 del C.I.C., relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

Sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 31 gennaio 2024 con il presente

DECRETO

dispongo che siano da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'acquisto e l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 20.000,00 e l'alienazione di beni mobili di interesse storico e/o artistico per qualsiasi importo;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o l'affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. il cambio della destinazione d'uso degli immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti di ogni genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e la straordinaria manutenzione per un valore superiore a € 20.000,00;
9. ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale e l'adeguamento liturgico;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività di impresa sociale o equivalenti;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche; la costituzione di fidi;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente, la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, nonché le transazioni;
17. la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali nella disponibilità della persona giuridica, ed in specie di spazi e locali parrocchiali.



Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente. Ove occorra, dovranno eseguirsi le prescritte comunicazioni e/o richiedersi le necessarie autorizzazioni alle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Sono atti di straordinaria amministrazione per l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero:

1. l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2 del C.I.C., seconda parte;
2. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1 C.I.C.;
3. l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
4. la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
5. l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminate;
6. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, nonché le transazioni;

Sono atti di straordinaria amministrazione per la Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo:

1. ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
2. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo
3. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, nonché le transazioni;

Si ricorda che, in forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione può comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi amministratori.

Il presente decreto è "ad quinquennium"

Dato in Alba, dal Palazzo vescovile, 31 gennaio 2024

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Can. Sergio MONTOYA MARTIN DEL CAMPO



IL VESCOVO DI ALBA
✠ Mons. Marco BRUNETTI